

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 41

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifica all'articolo 187-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di eliminazione del cumulo tra sanzioni amministrative e penali nei casi di abuso di informazioni privilegiate

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dare un seguito alla giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la quale ha chiesto di eliminare dall'ordinamento italiano la violazione del principio *ne bis in idem*, ovvero il cosiddetto doppio binario sanzionatorio in base al quale un individuo può essere sanzionato due volte, sia in via amministrativa sia sul piano penale, per il reato di abuso di mercato, consistente nell'uso distorto di informazioni privilegiate, di cui il soggetto è in possesso in virtù della carica che ricopre all'interno di organi di vertice di società oppure nell'ambito dell'attività lavorativa e professionale.

La giurisprudenza europea e nazionale (sentenza della CEDU Grande Stevens C. Italia ed altri del 7 luglio 2014, ordinanza

della V sezione penale della Corte di cassazione n. 1782 del 15 gennaio 2015, ordinanza n. 950 del 21 gennaio 2015 della sezione tributaria della Corte di cassazione) si è più volte pronunciata con riguardo alla fattispecie di abuso di mercato prevista dall'articolo 187-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ma il nostro ordinamento è pieno di altri reati per i quali è previsto il sistema del doppio binario sanzionatorio, laddove le sanzioni inflitte in via amministrativa si configurano a tutti gli effetti come penali, considerate la loro natura repressiva e l'eccessiva severità, sia per l'importo che per le sanzioni accessorie, oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del con-

dannato (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2016).

Bisogna tenere tuttavia conto che nel nostro ordinamento esistono già delle garanzie, costituite dal principio di specialità (articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che già regola il sistema del doppio binario sanzionatorio.

Questa proposta di legge è dunque volta a dare seguito alla giurisprudenza della CEDU, sancendo che, per il reato di abuso di mercato, la sanzione amministrativa ha carattere solo sussidiario se è rinvenibile una fattispecie di reato nello stesso fatto, in luogo dell'attuale previsione di cumulo delle sanzioni, penali e amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 187-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo che il fatto costituisca reato ».



18PDL0001390